



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI 1

*Roma,*

Az. Agr. Ris & Fò s.s.  
di Vercellone Simone, Filippo e  
Andrea  
[realto@pec.it](mailto:realto@pec.it)  
[risoeralto@gmail.com](mailto:risoeralto@gmail.com)

Ufficio ICQRF Nord Ovest –  
Ufficio d'Area di Asti

Regione Piemonte

Ecogruppo

e p.c.

ICQRF

Regioni e Province autonome

Organismi di controllo

Accredia

Tavolo Tecnico Compartecipato in  
Agricoltura biologica

MIPAAF - PQAI 01 - Prot. Uscita N.0019896 del 16/01/2023

**Oggetto: Rotazioni culturali per la coltivazione biologica del riso – interpretazione normativa nazionale**

Si fa seguito alla richiesta di chiarimento inviata al MASAF dall' az. agr. Ris & Fò s.s. di Vercellone Simone, Filippo e Andrea, prot. n. 0663307 del 28/12/2022 in relazione a quanto in oggetto.

In premessa si ritiene necessario ricordare che la coltivazione biologica del riso deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 che, con riferimento alla pratica della rotazione culturale, richiama quanto segue:

- all'articolo 6 la necessità di *'tutelare la salute dei vegetali mediante misure preventive, in particolare ... appropriate rotazioni delle colture...'*,
- all'Allegato II, Parte I, punto 1.9.2. *'La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate ... mediante l'uso della rotazione pluriennale delle colture, che includa obbligatoriamente le leguminose come coltivazioni principali o di copertura e altre colture da sovescio'* e al punto 1.10 *'La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi ed erbe infestanti si basa principalmente sulla protezione ottenuta attraverso ... la rotazione delle colture ...'*.

Con il Decreto Ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771, che ha abrogato e sostituito il decreto ministeriale 18 luglio 2018 n. 6793, il Ministero ha fornito indicazioni armonizzate in relazione all'applicazione delle norme di produzione del regolamento (UE) 2018/848. In particolare, all'articolo 4 sono stabilite regole applicative di quanto previsto dall' Allegato II, Parte I, punto 1.9.2. del citato Regolamento, ove esso prevede una rotazione 'pluriennale' delle colture.

La norma unionale con il concetto di 'pluriennale', ha inteso sottolineare quale elemento di riferimento per stabilire la conformità di una rotazione colturale, non solo l'avvicinarsi dei diversi cicli colturali ma il ripetersi, negli anni, di una stessa coltura. È di tutta evidenza, quindi, che, ai sensi della medesima norma, la stessa coltura non può essere coltivata tutti gli anni sullo stesso appezzamento.

Alla luce di quanto riportato in premessa, e con riguardo alla coltura del riso, l'articolo 4 del DM 229771/2022 deve essere letto come segue:

- a) ai sensi del comma 1, una rotazione colturale che preveda il succedersi tutti gli anni della coltura del riso non può essere ritenuta conforme in quanto non rispondente al requisito regolamentare della rotazione pluriennale delle colture;
- b) ai sensi del comma 2, la coltivazione del riso può succedere a sé stessa sullo stesso appezzamento solo dopo la coltivazione di due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese, quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi. È evidente che questo può consentire, per il rispetto del comma 1 su richiamato, una coltivazione del riso sullo stesso appezzamento, ad anni alterni (riso – leguminosa – riso – leguminosa – ecc.)
- c) il comma 3b), introducendo una deroga alla norma del comma 2 che tiene conto delle peculiarità della coltivazione del riso e degli ambienti in cui esso è coltivato, consente il ritorno del riso per tre anni consecutivi ma solo nell'ambito di una rotazione pluriennale, almeno quinquennale, che preveda dopo il triennio di coltivazione del riso due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa. (riso – riso – riso – leguminosa – altra coltura principale).
- d) nel caso della deroga del riso di cui al comma 3b) su richiamato, non è previsto che la coltura da sovescio, descritta al comma 4 dello stesso articolo, possa essere considerata coltura principale.

Oreste Gerini  
Direttore Generale  
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)